

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

27 luglio 2026 – 31 luglio 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

**** * * *

COLLEGI CONSULTIVI TECNICI: PUBBLICATO IL DECRETO DIRETTORIALE CHE ISTITUISCE L'ELENCO

Si informa che, in data 29 luglio 2026, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Decreto Direttoriale n. 1317 del 22 giugno 2026, che istituisce l'Elenco dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di componente o di presidente del Collegio consultivo tecnico nei casi in cui la designazione o la nomina spettino al Ministero.

Il decreto disciplina la formazione e la gestione dell'Elenco, le modalità di iscrizione attraverso la piattaforma dedicata, i requisiti richiesti ai candidati e il procedimento di designazione e nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 215 e dall'Allegato V.2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L'Elenco è articolato in sezioni dedicate ai presidenti e ai componenti del Collegio, suddivise per categorie professionali, e può essere utilizzato anche per la costituzione facoltativa dei Collegi consultivi tecnici di cui all'articolo 218 del medesimo decreto legislativo.

Il decreto acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

*** * * *

LAVORI SU BENI CULTURALI: ESCLUSO IL CUMULO ALLA RINFUSA PER L'ESECUZIONE DIRETTA DELLE LAVORAZIONI IN CATEGORIA OG2

Con la Delibera n. 285 del 14 luglio 2026, l'ANAC si è pronunciata sui requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per l'esecuzione di lavori nella categoria OG2, relativa agli interventi sui beni culturali, fornendo chiarimenti sull'applicabilità del cumulo alla rinfusa.

L'Autorità ha richiamato il quadro normativo delineato dagli artt. 67, 132 e 133 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.18 al Codice dei contratti pubblici, evidenziando che, per gli interventi riguardanti beni culturali, trova applicazione una disciplina speciale che richiede il possesso diretto della qualificazione da parte del soggetto esecutore. In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'Allegato II.18, i lavori rilevano ai fini della qualificazione solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, che deve quindi possedere in proprio la qualificazione richiesta, anche con riferimento alla relativa classifica.

L'ANAC ha inoltre ricordato che la disciplina del cumulo alla rinfusa, prevista dall'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 per i consorzi stabili, è stata oggetto di recenti interventi legislativi, da ultimo con il d.lgs. n. 209/2024 e la legge n. 34/2026, volti a evitare che tale istituto

possa eludere le regole di qualificazione consentendo la partecipazione alle gare di operatori privi di un'effettiva capacità organizzativa ed esecutiva.

Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1615, nonché le successive pronunce del TAR Toscana n. 399/2026, del TAR Basilicata n. 487/2025 e i precedenti del Consiglio di Stato (nn. 6114/2018 e 403/2019), l'Autorità ha ribadito che, negli appalti aventi ad oggetto beni culturali, la qualificazione richiesta dalla lex specialis deve essere posseduta direttamente dal soggetto che esegue i lavori, sia con riguardo alla categoria sia alla relativa classifica.

Alla luce di tali principi, l'ANAC ha ritenuto che il consorzio stabile che dichiara di eseguire direttamente lavorazioni rientranti nella categoria OG2 debba possedere in proprio l'attestazione SOA richiesta dalla documentazione di gara e non possa avvalersi del cumulo alla rinfusa dei requisiti delle imprese consorziate. Nel caso esaminato, il ricorso alla sommatoria dei requisiti è stato ritenuto in contrasto con la disciplina speciale prevista per i lavori sui beni culturali, profilo considerato assorbente ai fini della decisione.

Per completezza, l'Autorità ha osservato che anche le contestazioni relative al contratto di avvalimento operativo apparivano fondate, in quanto le risorse tecniche, umane e strumentali messe a disposizione dall'impresa ausiliaria risultavano manifestamente insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Tale profilo, tuttavia, è rimasto assorbito dalla già accertata carenza del requisito di qualificazione nella categoria OG2.

L'ANAC ha quindi ritenuto che il RTI aggiudicatario fosse privo dei requisiti minimi di partecipazione previsti dalla lex specialis e che la stazione appaltante dovesse procedere alla sua esclusione, adottando i conseguenti provvedimenti ai fini dell'affidamento dei lavori.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

ANAC: CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI E DELLE VARIANTI NEI LAVORI PUBBLICI

Con la delibera n. 279/2026, l'ANAC si è pronunciata su un appalto di lavori disciplinato dal previgente d.lgs. n. 50/2016, affrontando questioni relative alla verifica e alla validazione del progetto, alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera.

In primo luogo, l'Autorità ha rilevato che il progetto esecutivo è stato validato e posto a base di gara in assenza di alcuni dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa, ritenendo pertanto insussistenti i presupposti per la validazione. Ha inoltre richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la validazione costituisce l'atto con il quale, all'esito positivo della verifica progettuale, viene attestata l'effettiva eseguibilità del progetto.

Con riferimento alle modifiche contrattuali, l'Autorità ha chiarito che, ai fini della verifica del limite del 50% previsto dall'art. 106, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, il valore di

ciascuna variante deve essere calcolato con riferimento al valore del contratto originario e non a quello risultante dalle precedenti modifiche.

L'Autorità ha inoltre esaminato la modifica delle condizioni economiche intervenuta tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, ritenendo non conforme al principio di immutabilità delle condizioni di gara l'introduzione di una clausola di aggiornamento dei prezzi non prevista nella documentazione di gara. A tal fine ha richiamato la sentenza *Finn Frogne* della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-549/14), la giurisprudenza amministrativa e i propri precedenti, soffermandosi sui presupposti in presenza dei quali possono essere ammesse modifiche alle condizioni di affidamento nella fase intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Ha inoltre richiamato le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori.

Con riguardo alle varianti in corso d'opera, l'Autorità ha escluso che quelle relative alla bonifica bellica possano essere ricondotte alle circostanze impreviste e imprevedibili di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016. Ha rilevato, infatti, che il ripetuto rinvenimento di ordigni inesplosi è riconducibile a un'inadeguata valutazione degli esiti delle indagini svolte nella fase progettuale, anche alla luce del principio di precauzione e delle Linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Ha pertanto ritenuto applicabile la disciplina dei lavori supplementari di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo.

In conclusione, l'Autorità ha confermato i rilievi emersi nel corso dell'istruttoria, rilevando l'assenza dei presupposti per la validazione del progetto, l'illegittimità della modifica contrattuale introdotta dopo l'aggiudicazione mediante una clausola non prevista negli atti di gara e la non corretta qualificazione delle varianti relative alla bonifica bellica. Ha infine raccomandato di conformare l'attività alla normativa di settore e ai principi del Codice dei contratti pubblici, assicurando il rispetto degli adempimenti connessi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16/07/2026, N. 5747

Con la sentenza n. 5747/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato su una controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, con particolare riferimento alla determinatezza dell'offerta tecnica ed economica e alla mancata attivazione della verifica facoltativa dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione da parte della seconda classificata, che contestava la determinatezza dell'offerta dell'aggiudicataria, sotto il profilo tecnico ed economico, nonché la scelta della stazione appaltante di non avviare il subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta. Tra le disposizioni richiamate nei motivi di ricorso figuravano anche gli artt. 108, 110 e 111 del d.lgs. n. 36/2023.

In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la documentazione richiesta dalla lex specialis fosse stata regolarmente prodotta e che le migliori proposte risultassero adeguatamente descritte nella documentazione di gara. Aveva inoltre rilevato che la valorizzazione economica delle migliori rispondeva a una scelta commerciale dell'operatore economico, idonea a rendere determinato il contenuto dell'offerta.

Il Consiglio di Stato ha condiviso tale valutazione, osservando che il contenuto dell'offerta risultava sufficientemente determinato, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico, alla luce delle modalità di formulazione dell'offerta e dell'impegno assunto dall'aggiudicataria a sostenere i costi necessari per l'adeguamento del progetto alle migliori proposte.

Con riferimento alla verifica dell'anomalia, la sentenza richiama il principio secondo cui la verifica facoltativa prevista dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nell'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di una manifesta irragionevolezza della relativa decisione.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali presupposti non ricorressero, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della legittimità dell'aggiudicazione.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CGARS, SEZ. GIURISDIZIONALE 03/06/2026, N. 369

Con la sentenza n. 369/2026 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) si è pronunciato su una controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto di lavori, affrontando le questioni concernenti l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, la mancata allegazione delle relative tabelle retributive e la verifica dell'anomalia dell'offerta con riguardo ai costi della manodopera, alla luce degli artt. 11, 41, commi 13 e 14, 50, comma 1, lett. d), 70, 71, 108, comma 9, e 110 del d.lgs. n. 36/2023.

La controversia trae origine dal ricorso del secondo classificato avverso l'aggiudicazione, con il quale veniva contestata l'indicazione del CCNL applicato, la mancata allegazione delle tabelle retributive e la presunta anomalia dell'offerta, in ragione di un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stazione appaltante.

Il TAR ha respinto il ricorso rilevando che il CCNL era stato espressamente indicato sia nella domanda di partecipazione sia nella dichiarazione dei costi della manodopera e che la mancata allegazione delle tabelle retributive non costituiva causa di esclusione, poiché non prevista dal disciplinare di gara. Ha inoltre evidenziato che le censure sull'anomalia dell'offerta non erano supportate da elementi concreti né da conteggi analitici.

Il CGARS ha confermato la decisione, osservando che il CCNL risultava correttamente indicato nella documentazione di gara, con i relativi livelli di inquadramento del personale, e che il costo orario della manodopera dichiarato era conforme alle tabelle ministeriali richiamate dagli artt. 41, comma 13, e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Ha inoltre precisato che un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stazione appaltante non costituisce, di per sé, indice di anomalia dell'offerta, potendo trovare giustificazione nell'organizzazione dell'offerta e nel contratto collettivo applicato.

La sentenza richiama, inoltre, l'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, i precedenti del Consiglio di Stato, sez. V, nn. 9254 e 9255 del 19 novembre 2024 e la delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, ribadendo che l'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando l'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera previsto dall'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16/07/2026, N. 5748

Con la sentenza n. 5748/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'applicazione di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) in materia di cause di esclusione, obblighi dichiarativi degli operatori economici e grave illecito professionale (artt. 94, comma 6, 95, comma 2, 96, comma 14, e 98, comma 3, lett. b.), nonché dell'art. 2 dell'Allegato II.10, con riferimento all'obbligo di dichiarazione delle violazioni tributarie

nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un operatore economico dalla procedura per l'omessa dichiarazione di una pendenza tributaria e dalla successiva impugnazione del provvedimento di esclusione e dell'aggiudicazione.

In primo grado, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante in relazione all'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 96, comma 14, del d.lgs. 36/2023.

Il Consiglio di Stato ha invece accolto l'appello, chiarendo che l'obbligo di comunicazione previsto dal citato art. 96, comma 14, riguarda esclusivamente i fatti e i provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice. Richiamando il proprio precedente (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661), il Collegio ha inoltre ribadito che l'omissione dichiarativa assume rilievo, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), soltanto quando riguardi informazioni concretamente idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine all'esclusione, alla selezione o all'aggiudicazione.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza sia di violazioni gravi definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 94, comma 6, sia di violazioni gravi non definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 95, comma 2, rilevando che il provvedimento di scarto dei pagamenti era stato impugnato e successivamente annullato dal giudice tributario e che, in ogni caso, l'importo contestato non superava la soglia di gravità prevista dall'art. 2 dell'Allegato II.10.

In riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e il successivo provvedimento di aggiudicazione, disponendo che l'amministrazione proceda a una nuova valutazione della posizione dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, mentre sono state respinte le domande di subentro nel contratto e di risarcimento del danno.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)